



COMUNE DI BELLUNO

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 94 DEL 30/11/2020

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO ATTRAVERSO IL RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA "EX CASERMA PIAVE" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON ULTERIORI SOGGETTI ASSEGNATARI DEGLI IMMOBILI, PER IL RECUPERO DEGLI STESSI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE - ASSOCIAZIONE SLOW MACHINE - EDIFICIO 6.

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta**, del mese di **novembre**, dalle ore **15:00** circa, considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, il consiglio comunale si è riunito in videoconferenza, in attuazione alle "*Linee Guida per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi collegiali*" approvate dal presidente del consiglio comunale con decreto prot. n. 12755 del 23/03/2020, con la presenza, nella trattazione del presente punto, dei componenti che seguono:

MASSARO JACOPO	Presente	MASUT FRANCESCO	Presente
ADDAMIANO RAFFAELE	Presente	MELIS VALENTINA	Presente
BELLO PAOLO	Presente	MONGILLO GIORGIO	Presente
BIANCHI MATTEO	Presente	NICOLINI GIANGIACOMO	Presente
BORTOLUZZI IDA	Presente	OLIVOTTO ROBERTA	Assente
BRISTOT FABIO	Assente	PINGITORE FRANCESCO	Presente
CIBIEN WALTER	Presente	RASERA BERNA FRANCESCO	Presente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO	Presente	REOLON ALBANO	Assente
DA PIAN LUCIANO	Presente	ROCCON FRANCO	Presente
DAL FARRA ERIKA	Presente	SALA NADIA	Presente
DE BIASIO GIULIA	Assente	SAVASTA TIZIANA	Presente
DE COL ERMANO	Assente	SERRAGIOTTO GIANNI	Presente
DE MOLINER FABIO	Presente	SOVILLA MARZIO	Presente
DE PELLEGRIN MASSIMO	Presente	STELLA ANDREA	Assente
DE TOFFOL MASSIMO	Assente	TALAMINI STEFANO	Presente
GAMBA PAOLO	Assente		
LECIS PIERENRICO	Presente		
LONGO BRUNO	Assente		

Totale presenti: 24

Totale assenti: 9

Presiede: Francesco Rasera Berna - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE .

Partecipa: Francesco Pucci - SEGRETARIO GENERALE.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto indicato e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri comunali sigg. Da Pian Luciano, Melis Valentina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del 12/11/2020, n. 4323 ad oggetto: “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO ATTRAVERSO IL RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA "EX CASERMA PIAVE" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON ULTERIORI SOGGETTI ASSEGNATARI DEGLI IMMOBILI, PER IL RECUPERO DEGLI STESSI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE - ASSOCIAZIONE SLOW MACHINE - EDIFICIO 6.” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

Visti gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Visto il parere favorevole a maggioranza reso dalla 1^a commissione, in data 26/11/2020, sulla proposta di deliberazione.

Durante la trattazione del punto entra il consigliere comunale De Biasio Giulia: presenti n. 25.

Messa ai voti la proposta di deliberazione sopra citata, con votazione palese effettuata per appello nominale, che evidenzia il seguente risultato:

- presenti: n. 25;
- assenti: n. 8;
- votanti: n. 21 - astenuti: n. 4 (Luciano Da Pian, Francesco Pingitore, Francesco Rasera Berna, Marzio Sovilla);
- voti favorevoli: n. 18;
- voti contrari: n. 3 (Addamiano Raffaele, Franco Roccon, Andrea Stella).

DELIBERA

1. **di approvare** la proposta di deliberazione del 12/11/2020, n. 4323 ad oggetto: “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO ATTRAVERSO IL RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA "EX CASERMA PIAVE" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON ULTERIORI SOGGETTI ASSEGNATARI DEGLI IMMOBILI, PER IL RECUPERO DEGLI STESSI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE - ASSOCIAZIONE SLOW MACHINE - EDIFICIO 6.”;
2. **di dare atto** che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal coordinatore dell'ambito tecnico.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
RASERA BERNA FRANCESCO

SEGRETARIO GENERALE
PUCCI FRANCESCO



COMUNE DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4323 DEL 13/11/2020

ASSEGNATA ALL'AREA PATRIMONIO E DEMANIO

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO ATTRAVERSO IL RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA "EX CASERMA PIAVE" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON ULTERIORI SOGGETTI ASSEGNATARI DEGLI IMMOBILI, PER IL RECUPERO DEGLI STESSI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE - ASSOCIAZIONE SLOW MACHINE - EDIFICIO 6.

**IL DIRIGENTE
COORDINATORE D'AMBITO**

Visti:

- gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale;
- la delibera del 27.12.2019, n. 50, esecutiva, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e ss.mm.;
- la delibera del 27.12.2019, n. 55, esecutiva, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2020-2022 e ss.mm.;
- la delibera del 10.02.2020, n. 16, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022 – piano delle performance 2020 e ss.mm.

Premesso che:

- con atto di transazione in data 05/04/2012 il Comune di Belluno ha acquisito dall'agenzia del Demanio, per il diritto di proprietà superficaria (disponendo già della proprietà dell'area), il complesso immobiliare denominato "Ex Caserma Piave", in via Tiziano Vecellio, attualmente censito al catasto fabbricati al fg. 48, mapp 351;
- il compendio, acquisito al patrimonio disponibile del Comune, consta di un vasto appezzamento di terreno urbano (pari a circa 32.000 mq), sul quale sono presenti una serie di edifici con caratteristiche tipologiche e funzionali differenziate, con una volumetria di mc 39.706;
- l'area rientra integralmente tra le z.t.o. F, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, normate dall'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente;
- con delibera del Consiglio comunale 26/02/2009 n. 8, ai sensi dell'art. 7, par. 6 NN.TT.a. del P.R.G. vigente è stata modificata l'originaria destinazione F.M dell'area della ex Caserma Piave prevedendo due azzonati: F.II (servizi tecnologici) nella porzione sud dell'area (ritenuta all'epoca idonea per l'insediamento di un polo ecologico comunale); F.PS (pubblici servizi) per il resto dell'area; una fascia lungo via Tiziano Vecellio risulta inoltre classificata quale z.t.o. F.VV (verde vincolato ambito Variante Venegia – art. 7,18 NN.TT.a. P.R.G. vigente) e zona di rispetto stradale;

- con delibera del Consiglio comunale 30/09/2014 n. 42, ad oggetto: "Modifica destinazione specifica Zona Territoriale Omogenea "F"- art. 7 comma 6 delle Norme Tecniche Attuazione del PRG. - ex Caserma Piave" è stata modificata la specifica destinazione della suddetta zona;
- l'area rientra altresì integralmente nella zona di tutela "B" del Piano di rischio aeroportuale, di cui alla variante al P.R.G. approvata dal Consiglio comunale con delibera 12/05/2009 n. 22;
- l'art. 7 delle NN.TT.a del P.R.G. vigente prevede che nelle Z.T.O. F sia ammesso l'intervento di soggetti, anche privati, subordinato alla stipula di una convenzione e che sulla ammissibilità ed opportunità dell'intervento sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, nonché sui conseguenti contenuti della convenzione si esprima il Consiglio comunale attraverso apposita deliberazione;
- pur essendo a conoscenza dell'interesse da parte di numerosi soggetti di poter disporre degli immobili presenti presso l'area per attività rivolte alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva, inquadrabili nel cosiddetto "Terzo settore", l'Amministrazione comunale non dispone attualmente di risorse finanziarie in grado di poter avviare un processo di recupero e di riqualificazione dell'area e dei fabbricati ai fini di un loro utilizzo;
- nell'ambito delle proprie politiche culturali e sociali basate su solidarietà, pluralismo, sussidiarietà e sul connubio tra ambiente e cultura come mezzo per il miglioramento della qualità della vita, l'Amministrazione comunale ha inteso pertanto promuovere l'avvio di un progetto per l'utilizzo dell'area, mirato all'insediamento di attività/iniziativa che rivestano anche un interesse ed una rilevanza di carattere pubblico, con la finalità di incentivare la massima fruizione e valorizzazione del sito in cui insiste la "Ex Caserma Piave", anche quale luogo di cultura e aggregazione;
- in particolare il Comune intende perseguire gli obiettivi di:
 - recupero degli edifici e degli spazi dell'area dell'ex Caserma Piave;
 - valorizzazione del mondo del volontariato e dell'associazionismo;
 - valorizzazione dei soggetti territoriali che propongano progetti innovativi e sostenibili;
 - sviluppo di professionalità di settore ed opportunità di impiego;
 - avvio di progettualità diffuse e continuative;
 - creazione di uno stretto legame tra Amministrazione e comunità, che sia espressione di una progettualità complessiva di coinvolgimento dei cittadini nella vita della città;
- con delibera della Giunta comunale 21/03/2014 n. 43, sono stati approvati lo studio denominato "Ex Caserma Piave – Analisi dello stato di fatto e prospettive di valorizzazione" predisposto dal Servizio Opere Pubbliche ed Espropri del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività socio-culturali e conservato agli atti del medesimo Servizio, nonché lo schema di bando per la presentazione di manifestazioni d'interesse alla realizzazione di progetti nell'ambito dell'area della ex Caserma Piave;
- in data 01/04/2014, è stato pubblicato l'Avviso per la presentazione, da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, di proposte relative al recupero e all'utilizzo degli edifici presenti nell'area denominata "Ex Caserma Piave", per la realizzazione di progetti, possibilmente ad alto contenuto di innovazione, e di iniziative ed attività a specifico contenuto culturale, aggregativo, sociale, sportivo, formativo ed imprenditoriale;
- entro il termine previsto dal bando del 31/05/2014, sono pervenute n. 16 manifestazioni di interesse;
- con delibere del Consiglio comunale n. 45 del 30/09/2014, n. 66 del 17/12/2014, n. 4 del 03/03/2015, n. 29 del 27/05/2015 e n. 33 del 25/06/2015, sono stati approvati gli schemi di convenzione con i singoli assegnatari, ai sensi dell'art. 7 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore;
- si è successivamente provveduto alla stipula degli atti relativi ai seguenti immobili: l'edificio n. 8 e l'hangar n. 12 (assegnati con atto n. 250/2014 di rep. in data 15/12/2014 alla Associazione di promozione sociale "Casa dei Beni Comuni"); una porzione dell'edificio n. 5 e l'hangar n. 10

(assegnati con atto n. 7/2015 di rep. del 15.01.2015 a TIB Teatro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.); l'hangar n. 14 (assegnato con atto n. 28/2015 di rep. del 10/02/2015 a BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a.); la porzione chiusa della tettoia n. 1 (assegnata con atto n. 82/2015 di rep. del 24/04/2015 all'Associazione "Gruppo Radioamatori Valbelluna"); la porzione residua dell'edificio n. 5, assegnata con atto n. 111/2015 di rep. del 25/06/2015 all'Associazione "Val Belluna Emergenza"; l'hangar n. 13 (assegnato con atto di rep. n. 112/2015 del 30/06/2015 all'Associazione "Radioclub Belluno N.O.R.E."); l'hangar n. 11 e corpi minori annessi (assegnati con atto n. 119 di rep. del 12/05/2016 all'Associazione Slowmachine).

- con delibera della Giunta comunale 22/10/2015 n. 170, è stato approvato lo studio "Aggiornamento sullo stato di attuazione del progetto settembre 2015" ed è stato approvato il 2° bando per la presentazione di manifestazioni di interesse per gli immobili ancora non assegnati; il 2° Bando è stato pubblicato in data 29/10/2015 ed entro il termine del 31/12/2015 sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse; con decisione di Giunta comunale del 14/03/2016 si è stabilito di procedere con l'istruttoria di n. 3 delle richieste pervenute, provvedendo a riaprire nuovamente i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse relative agli immobili ancora disponibili: il 3° Bando è stato pubblicato in data 21/03/2016 ed entro i termine del 21/05/2016 sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse;
- a seguito di valutazione positiva delle istanze, con delibera del Consiglio comunale 04/07/2016 n. 40, sono stati approvati gli schemi di convenzione con ulteriori 7 assegnatari;
- con decisione della Giunta comunale 21/07/2016 l'Amministrazione comunale ha inoltre deciso di aderire alla richiesta dell'A.S.D. Scherma Dolomiti, pervenuta in data 22/06/2016 e relativa alla porzione residua (porzione est) dell'edificio n. 15; con delibera del Consiglio comunale 30/11/2016 n. 59, è stato approvato il relativo schema di convenzione; l'Associazione Scherma Dolomiti, successivamente alla stipula dell'atto, ha rinunciato all'assegnazione della porzione di immobile ed alla realizzazione dell'intervento di recupero;
- si è successivamente provveduto alla stipula degli atti relativi ai seguenti immobili: l'edificio n. 6 (assegnato con atto rep. n. 223 del 21/09/2016 all'Associazione A.S.D. SMERS AUTODIFESA, che, successivamente, con nota del 19/07/2018, assunta a prot. com. n. 27980 del 19/07/2020, ha rinunciato all'assegnazione); porzione dell'edificio n. 15 (assegnata con atto rep. n. 2278 del 22/09/2016 all'Associazione Gruppo 90 Polpet); la porzione residua della tettoia n. 1 e n. 2 locali al P.T. dell'edificio n. 4 (assegnati con atto rep. n. 234 del 27/09/2016 alla Cooperativa Scout S.Giorgio); la tettoia n. 9 (assegnata con atto di repertorio n. 264 del 02/11/2016 a Casa dei Beni Comuni, TIB Teatro e Radioclub Belluno N.O.R.E.); n. 3 locali lato est al P.T. dell'edificio n. 4 (assegnati con atto di rep. n. 268 del 08/11/2016 al Gruppo Scout AGESCI – Belluno 3); la porzione residua dell'edificio n. 15 (assegnata all'A.S.D. Scherma Dolomiti con atto di rep. n. 316 del 14/12/2016); la porzione residua del fabbricato n. 5 (assegnato a TIB Teatro con atto di repertorio n. 331 del 16/12/2016);
- a seguito della decisione di Giunta del 10/10/2016 è stato pubblicato in data 21/10/2016 il 4° Bando; è stata approvata con delibera del Consiglio comunale 01/03/2017 n. 3 e stipulata in data 24/03/2017 la convenzione con l'Associazione di promozione sociale I.P.C.B. Insieme Per il Bene Comune, relativa al recupero dell'edificio n. 16;
- a seguito di decisione di Giunta comunale del 13/02/2018, è stata approvata con delibera del Consiglio comunale 27/04/2018 n. 15 e stipulata in data 04/09/2018 la convenzione con l'Associazione "Centro di Solidarietà Charles Peguy" relativa al recupero della porzione del p.t. dell'edificio n. 4 che era stata assegnata con delibera del Consiglio comunale 04/07/2016 n. 40 all'Associazione Dafne (che nel frattempo aveva rinunciato alla stipula della convenzione) e di una porzione della tettoia n. 2;
- a seguito di istanza in data 06/04/2018, assunta al prot. com. n. 13879 e di decisione della Giunta comunale n. 87 del 23/04/2018, è stata approvata con delibera del Consiglio comunale 27/09/2018 n. 39 e stipulata in data 08/10/2018 la convenzione con la "Sezione Associazione

Italiana Arbitri di Belluno” relativa al recupero di una porzione del piano primo dell’edificio n. 4 (4 locali lato nord del piano primo e relativa porzione di corridoio);

- a seguito di istanza in data 06/03/2019 assunta al prot. com. n. 9312 e di decisione della Giunta comunale 29/04/2019 n. 113, è stata approvata con delibera del Consiglio comunale del 06/06/2019, n. 17 e stipulata in data 13/08/2019 la convenzione con l’Associazione ”Pomi d’Ottone” relativa al recupero della porzione est dell’edificio n. 15.

Considerato che:

- con istanza in data 26/10/2020 prot. 41795 l’Associazione di promozione sociale “SlowMachine”, già coinvolta nel processo di rigenerazione urbana dal compendio in quanto assegnataria, da maggio 2016, dell’hangar n. 11 ed accessori (immobili sui quali sono stati realizzati dall’Associazione lavori di recupero finalizzati alla realizzazione di uno spazio teatrale, rendicontati ad ottobre 2019) ha richiesto l’assegnazione della palazzina n. 6 nell’ambito del compendio della ex Caserma Piave, da destinare a spazio polifunzionale a servizio dell’attività dell’Associazione, destinato a potenziare l’evoluzione del progetto “Hangar11” nell’ambito della caserma e gli altri progetti di produzione artistica di SlowMachine, fornendo locali per attività organizzative e curatoriali di nuovi spettacoli, un ufficio, una sala riunioni utilizzabile anche come spazio per piccoli eventi o mostre, un punto ristoro/dispensa e due aree di accoglienza/prove per gli artisti (con spogliatoi e servizi igienici), con tetto a terrazza che si vorrebbe coinvolgere nel progetto;
- l’Associazione di promozione sociale “SlowMachine” dal 2014 è uno dei tre soggetti inseriti nel progetto di Residenza Teatrale Bellunese e ha ideato ed organizza la stagione teatrale “Belluno Miraggi” presso il Teatro comunale, oltre a realizzare produzioni artistiche e progetti culturali innovativi sul territorio e a livello nazionale, collaborando con rilevanti realtà del settore culturale, università, Enti locali e ricevendo significativi riconoscimenti;
- dal 2015 cura nell’ambito della ex Caserma Piave il progetto “Hangar11”, uno spazio dedicato a teatro, danza, musica, cinema, mostre d’arte, proiezioni ed altre occasioni di socialità, organizzando, tra l’altro, lo spettacolo “Home” finanziato nell’ambito del Progetto ANCI, con il supporto del Bando MigrArti 2 del Ministero dei Beni Culturali e, dal 2018, il festival di arti performative “Vertigini”;
- con decisione della Giunta comunale del 02/11/2020, n.211, l’Amministrazione comunale ha stabilito di aderire alla richiesta, assegnando all’associazione quanto richiesto.

Ricordato che il bando prevede, tra l’altro, che:

- l’Amministrazione comunale si riserva di valutare le assegnazioni e/o di suddividere l’area in zone di intervento anche, e in relazione, alle proposte pervenute;
- l’Amministrazione comunale, a fronte di una proposta dotata delle suddette caratteristiche e positivamente vagliata, si impegna a concedere il fabbricato/spazio individuato per la durata prevista nel piano economico-finanziario, nei limiti del rispetto di una omogeneità attuativa all’interno dell’intero compendio o di parte di esso;
- i soggetti selezionati debbono impegnarsi a garantire la realizzazione della proposta presso gli immobili loro assegnati, dando vita ad un progetto di attività, condiviso con l’amministrazione e di sviluppo pluriennale, comprendente il recupero degli edifici/spazi ed il loro riutilizzo in linea con le finalità specificate nelle premesse;
- sono previsti a carico dei soggetti assegnatari tutti gli oneri relativi alla progettazione, realizzazione e alla successiva gestione dei progetti, anche in termini di permessi, autorizzazioni, certificazioni e quant’altro necessario per l’utilizzo dell’immobile assegnato;
- il rapporto tra l’Amministrazione comunale e l’assegnatario dell’immobile deve essere disciplinato da apposita convenzione, che verrà sottoscritta dalle parti anche ai fini della disciplina dei rapporti giuridici tra i soggetti.

Considerato che:

- l'art. 118 della costituzione dispone che: *“Città metropolitane, provincie e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 ribadisce che: *“I comuni e le provincie sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le provincie svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- il termine sussidiarietà esprime il concetto di cooperazione e collaborazione, per cui il cittadino, singolo o associato, può affiancare l'Amministrazione nella soluzione pratica di problemi che riguardano la collettività, consentendole di perseguire l'interesse generale non più da sola, ma insieme con i cittadini, che diventano così alleati importanti, consapevoli e responsabili nell'affrontare la complessità dell'amministrare; tale prospettiva consente ai cittadini e all'ente pubblico di stabilire rapporti fondati sulla collaborazione e il rispetto reciproco, anziché sulla diffidenza e rigida separazione dei ruoli amministratore-amministrato.

Richiamato l'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente, che norma la Zona Territoriale Omogenea “F”, destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale, prevedendo che:

- in tale zona sia ammesso l'intervento (oltre che degli enti istituzionalmente competenti) di altri soggetti anche privati, subordinatamente alla stipula di una convenzione;
- sull'ammissibilità ed opportunità dell'intervento sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, nonché sui conseguenti contenuti della convenzione, si esprime il consiglio comunale, mediante apposita delibera.

Richiamate:

- la delibera della Giunta comunale 28/08/2014 n. 145, con la quale è stato delineato il percorso di individuazione dei soggetti assegnatari dei beni immobili ed è stato approvato uno schema tipo di convenzione, in attuazione del principio di sussidiarietà (ai sensi dell'art.118 della Costituzione e dell'art. 3, comma 5 del d.lgs. 267/2000) ed ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente;
- la delibera della Giunta comunale 19/09/2014 n. 159 con la quale, in base agli esiti dei tavoli di confronto, si è proceduto ad individuare gli ulteriori soggetti assegnatari di immobili e/o porzioni di immobili nell'ambito del compendio;
- la delibera del Consiglio comunale 30/09/2014 n. 45, ad oggetto: *“Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso il recupero e riutilizzo dell'area dismessa denominata "ex caserma Piave" - Approvazione degli schemi di convenzione con i primi soggetti assegnatari degli immobili, per il recupero degli stessi, ai sensi dell'art.7 delle NN.TT.a. del PRG vigente”*;
- la delibera del Consiglio comunale 28/11/2014 n. 60, con la quale si è proceduto alla rettifica del punto 3) del dispositivo della delibera del Consiglio comunale 30/09/2014 n. 45 nelle parti in cui vengono indicate le percentuali 60, 40 e 20, sostituendo a queste i valori *“60% e 40%”*, fermo restando tutto il resto.

Visto l'allegato schema di convenzione predisposto dagli Uffici per disciplinare la fase di realizzazione dei lavori di recupero dell'immobile (propedeutica al successivo atto di locazione dello stesso) da parte della Associazione di promozione sociale SlowMachine sulla base della

proposta inoltrata, che prevede il recupero dell'edificio n. 6, da destinare a spazio polifunzionale a servizio dell'attività dell'associazione, finalizzato a potenziare l'evoluzione del progetto "Hangar11" nell'ambito della caserma e gli altri progetti di produzione artistica di SlowMachine, fornendo locali per attività organizzative e curatoriali di nuovi spettacoli, un ufficio, una sala riunioni utilizzabile anche come spazio per piccoli eventi o mostre, un punto ristoro/dispensa e due aree di accoglienza/prove per gli artisti (con spogliatoi e servizi igienici), con tetto a terrazza che si vorrebbe coinvolgere nel progetto.

Considerato inoltre che:

- l'indirizzo politico legislativo, che si è venuto affermando negli ultimi anni, riconosce alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico una valorizzazione finalizzata all'utilizzo dei beni secondo criteri privatistici di redditività e convenienza economica; la Corte dei conti - sezione controllo regione Veneto – SRCVEN/716/2012/PAR ha espresso un parere in ordine alle modalità di determinazione del canone dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente locale, affidati in gestione alle associazioni di interesse collettivo senza fini di lucro nei campi della cultura, dello sport e del sociale. In particolare il collegio ha affermato che il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata. L'eventuale scelta di disporre di un bene pubblico ad un canone di importo diverso da quello corrispondente al suo valore di mercato deve avvenire a seguito di un'attenta ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici in gioco, rimessa esclusivamente alla sfera discrezionale dell'ente, in cui deve però tenersi nella massima considerazione l'interesse alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico, in ragione della tutela costituzionale di cui questo gode (art. 119, comma 6, Cost.), secondo il principio già affermato nella delibera 33/2009/PAR della medesima sezione della Corte dei conti. Il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni. La deroga alla regola della determinazione dei canoni dei beni pubblici secondo logiche di mercato appare giustificata solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario dei beni pubblici. La sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a conseguire un potenziale profitto d'impresa, va accertata in concreto, verificando non solo lo scopo e le finalità perseguite dall'operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione. La citata sezione della Corte dei conti precisa inoltre che, ove la disposizione del bene sia attuata con un provvedimento, la concessione ad un soggetto di un'utilità a condizioni diverse da quelle previste dal mercato, possa essere qualificata come "vantaggio economico" ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/1990;
- l'allegata convenzione prevede un'azione di valorizzazione del relativo immobile comunale attraverso la ristrutturazione ed il riutilizzo dello spazio assegnato con oneri a carico dell'assegnatario, di cui si prevede lo scomputo dal canone di locazione a fronte del corrispettivo impegnato per i lavori;
- risulta indubbia la valenza di un interesse generale e collettivo delle funzioni e delle iniziative proprie del soggetto che andrà ad insediarsi presso l'area della ex Caserma Piave.

Dato atto che:

- al fine della stipula del contratto di locazione dell'immobile assegnato, che sarà sottoscritto al termine dell'esecuzione dei lavori previsti, ed in particolare al fine di quantificare la durata della permanenza locativa a scomputo dei lavori eseguiti, è necessario definire il valore di stima del suddetto immobile allo stato attuale ed il relativo canone locativo di mercato;

- l'area patrimonio e demanio, come risulta da specifica relazione di stima datata 19/09/2014, conservata agli atti dell'area stessa, ha provveduto a determinare il valore di stima dell'immobile, sulla base del valore di mercato in relazione alla superficie commerciale dello stesso (tenendo conto dell'età, qualità e stato di conservazione dello stesso), ricavati dai dati pubblicati regolarmente dalla rivista "Consulente Immobiliare", a cui è stato applicato un opportuno saggio d'interesse pari al 4%, per determinarne il relativo canone locativo di mercato annuo.

Valutati:

- l'ammissibilità ed opportunità, sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, dell'intervento proposto dal soggetto sopra citato;
- i contenuti del conseguente schema di convenzione predisposto dagli uffici, allegato alla presente proposta di deliberazione.

Ritenuto di:

- approvare, ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente, l'allegato schema di convenzione - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che in sede di stipula potrà subire le modifiche tecniche ritenute necessarie - predisposto dagli uffici per disciplinare la fase di realizzazione dei lavori di recupero dell'immobile (propedeutica al successivo atto di locazione dello stesso) da parte della Associazione di promozione sociale SlowMachine sulla base della proposta inoltrata, che prevede il recupero dell'edificio n. 6, da destinare a spazio polifunzionale a servizio dell'attività dell'associazione, finalizzato a potenziare l'evoluzione del progetto "Hangar11" nell'ambito della caserma e gli altri progetti di produzione artistica di SlowMachine, fornendo locali per attività organizzative e curatoriali di nuovi spettacoli, un ufficio, una sala riunioni utilizzabile anche come spazio per piccoli eventi o mostre, un punto ristoro/dispensa e due aree di accoglienza/prove per gli artisti (con spogliatoi e servizi igienici), con tetto a terrazza che si vorrebbe coinvolgere nel progetto;
- stabilire che il suddetto immobile interessato da interventi di recupero da parte del soggetto sopra indicato, sarà oggetto, una volta terminati i lavori, di uno specifico contratto di locazione alle seguenti condizioni relative alla durata e al canone di locazione:
 - durata commisurata al recupero dell'investimento effettuato e rendicontato dal privato rispetto al valore del canone annuo di mercato (come determinato in base al valore di stima degli immobili allo stato attuale desunto dalla relazione di stima dell'area patrimonio e demanio datata 19/09/2014 e conservata agli atti) e comunque per un termine non superiore a 9 anni;
- stabilire che alla scadenza del contratto di locazione commisurato al recupero dell'investimento ovvero al termine massimo dei 9 anni previsti, il soggetto interessato potrà richiedere la stipula di un nuovo contratto di locazione alle seguenti condizioni di durata e di canone di locazione:
 - caso a) qualora sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:
 - canone: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima dell'area patrimonio e demanio datata 06/11/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge);
 - durata: 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI);
 - caso b) qualora non sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:

- canone fino al recupero totale dell'importo dei lavori eseguiti e rendicontati: determinato come nel caso precedente, con una percentuale aggiuntiva di riduzione, correlata all'incidenza percentuale dell'importo residuo dei lavori eseguiti e rendicontati, non ancora recuperato, rispetto al valore finale dell'immobile (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima dell'area patrimonio e demanio datata 06/11/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti) (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge), calcolata secondo la formula: $(\text{importo lavori realizzati e rendicontati} - \text{importo lavori già recuperato}) \times 100 / (\text{valore iniziale dell'immobile} + \text{importo lavori realizzati e rendicontati})$;
- canone oltre il termine sopra citato: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima dell'area patrimonio e demanio datata 06/11/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge);
- durata: commisurata ai tempi di recupero dell'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati, con un minimo di 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI);
- stabilire che l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di autorizzare, prima della ultimazione integrale dei lavori, l'utilizzo degli immobili assegnati o di porzione di essi, laddove sia verificata da parte dell'ufficio tecnico la sussistenza delle condizioni di sicurezza dei suddetti spazi. Ove necessario dovrà essere stipulato uno specifico contratto di locazione relativo a tale porzione, con applicazione del canone di locazione, determinato in base alla suddetta relazione di stima dell'area patrimonio e demanio datata 19/09/2014 riferita all'immobile, commisurato alla porzione utilizzabile e a scomputo della somma investita e rendicontata per la porzione interessata, e comunque per un termine non superiore a 9 anni;
- demandare al coordinatore dell'Ambito tecnico l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;
- stabilire che qualora la stipula della convenzione con l'assegnatario non avvenga entro il termine di 6 mesi dalla approvazione del relativo schema, si prenderà atto della tacita rinuncia alla realizzazione dell'intervento di recupero dell'immobile assegnato, che tornerà disponibile per una nuova assegnazione.

Dato atto che la presente proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

PROPONE

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente, l'allegato schema di convenzione - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che in sede di stipula potrà subire le modifiche tecniche ritenute necessarie - predisposto dagli uffici per disciplinare la fase di realizzazione dei lavori di recupero dell'immobile (propedeutica al successivo atto di locazione dello stesso) da parte della Associazione di promozione sociale SlowMachine sulla base della proposta inoltrata, che prevede il recupero dell'edificio n. 6, da destinare a spazio polifunzionale a servizio dell'attività dell'associazione, finalizzato a potenziare l'evoluzione del progetto "Hangar11" nell'ambito della caserma e gli altri progetti di produzione artistica di

SlowMachine, fornendo locali per attività organizzative e curatoriali di nuovi spettacoli, un ufficio, una sala riunioni utilizzabile anche come spazio per piccoli eventi o mostre, un punto ristoro/dispensa e due aree di accoglienza/prove per gli artisti (con spogliatoi e servizi igienici), con tetto a terrazza che si vorrebbe coinvolgere nel progetto;

3. **di stabilire** che il suddetto immobile interessato da interventi di recupero da parte del soggetto sopra indicato, sarà oggetto, una volta terminati i lavori, di uno specifico contratto di locazione alle seguenti condizioni relative alla durata e al canone di locazione:

➤ durata commisurata al recupero dell'investimento effettuato e rendicontato dal privato rispetto al valore del canone annuo di mercato (come determinato in base al valore di stima dell'immobile allo stato attuale desunto dalla relazione di stima dell'area patrimonio e demanio datata 19/09/2014 e conservata agli atti) e comunque per un termine non superiore a 9 anni;

4. **di stabilire** che alla scadenza del contratto di locazione commisurato al recupero dell'investimento ovvero al termine massimo dei 9 anni previsti, il soggetto interessato potrà richiedere la stipula di un nuovo contratto di locazione alle seguenti condizioni di durata e di canone di locazione:

➤ caso a) qualora sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:

- canone: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima dell'area patrimonio e demanio datata 06/11/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge);

- durata: 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI);

➤ caso b) qualora non sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:

- canone fino al recupero totale dell'importo dei lavori eseguiti e rendicontati: determinato come nel caso precedente, con una percentuale aggiuntiva di riduzione, correlata all'incidenza percentuale dell'importo residuo dei lavori eseguiti e rendicontati, non ancora recuperato, rispetto al valore finale dell'immobile (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima dell'area patrimonio e demanio datata 06/11/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti) (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge), calcolata secondo la formula: $(\text{importo lavori realizzati e rendicontati} - \text{importo lavori già recuperato}) \times 100 / (\text{valore iniziale dell'immobile} + \text{importo lavori realizzati e rendicontati})$;

- canone oltre il termine sopra citato: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima dell'area patrimonio e demanio datata 06/11/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge);

- durata: commisurata ai tempi di recupero dell'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati, con un minimo di 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI);

5. **di stabilire** che l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di autorizzare, prima della ultimazione integrale dei lavori, l'utilizzo degli immobili assegnati o di porzione di essi, laddove sia verificata da parte dell'ufficio tecnico la sussistenza delle condizioni di sicurezza dei suddetti spazi. Ove necessario dovrà essere stipulato uno specifico contratto di locazione relativo a tale porzione, con applicazione del canone di locazione, determinato in base alla suddetta relazione di stima dell'area patrimonio e demanio datata 19/09/2014 riferita alla porzione di immobile, commisurato alla porzione utilizzabile e a scomputo della somma investita e rendicontata per la porzione interessata, e comunque per un termine non superiore a 9 anni;
6. **di stabilire** che qualora la stipula della convenzione con l'assegnatario non avvenga entro il termine di 6 mesi dalla approvazione del relativo schema, si prenderà atto della tacita rinuncia alla realizzazione dell'intervento di recupero dell'immobile assegnato, che tornerà disponibile per una nuova assegnazione;
7. **di dare atto** che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta saranno posti in essere dal coordinatore dell'Ambito tecnico.

il Dirigente
Coordinatore d'Ambito
CARLO ERRANTI

Allegati:

1. schema di convenzione.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BELLUNO

PROVINCIA DI BELLUNO

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE IN CASO D'USO

OGGETTO: CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE, TRA IL COMUNE DI BELLUNO E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SLOWMACHINE PER IL RECUPERO DELL'EDIFICIO N. 6, SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX CASERMA PIAVE" IN VIA TIZIANO VECELLIO.

L'anno(...) addì (...) del mese di (...) presso la Residenza Municipale del Comune di Belluno, piazza Duomo, 1
TRA

1) **IL COMUNE DI BELLUNO** con sede in piazza Duomo, n. 1, Codice Fiscale 00132550252, rappresentato da che interviene nel presente atto in qualità di, ai sensi del vigente statuto comunale e in virtù del ...;

E

2) **L' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SLOWMACHINE** con sede in Belluno Via San Giuseppe n. 25, Codice Fiscale 93047620252, P.IVA 01138910250, rappresentata dal Sig. _____ nato a ----- (--) il ----- (--) ----- millenovecento----- (19--), che interviene nel presente atto in qualità di -----, autorizzato con -----;

per il Comune di Belluno

per l'Associazione

PREMESSO CHE:

- con atto di transazione in data 05/04/2012, repertorio notaio Palumbo in Sedico n. 31551 del 05/04/2012 registrato a Belluno il 10/04/2012 al n. 1316 serie 1T, trascritto a Belluno il 11/04/2012 ai nn 4225 e 3437 di formalità, il Comune di Belluno ha acquisito dall'Agenzia del Demanio, per il diritto di proprietà superficiaria (disponendo già della proprietà dell'area), il complesso immobiliare denominato "Ex Caserma Piave", in via Tiziano Vecellio, attualmente censito al Catasto Fabbricati al Fg 48, mapp 351, cat B1, cl 1, cons. mc 39706, rendita € 36.911,49.=;
- il compendio, acquisito al patrimonio disponibile del Comune, consta di un vasto appezzamento di terreno urbano (pari a circa 32.000 mq), sul quale sono presenti una serie di edifici con caratteristiche tipologiche e funzionali differenziate, con una consistenza di mc 39.706;
- l'area rientra integralmente tra le z.t.o. F, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, normate dall'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. Vigente;
- con delibera del consiglio comunale 26/02/2009 n. 8, ai sensi dell'art. 7, par. 6 NN.TT.a. del P.R.G. vigente è stata modificata l'originaria destinazione F.M dell'area della ex Caserma Piave prevedendo due azzonati: FII (servizi tecnologici) nella porzione sud dell'area (ritenuta all'epoca idonea per l'insediamento di un Polo Ecologico comunale); F.PS (pubblici servizi) per il resto dell'area; una fascia lungo via Tiziano Vecellio risulta inoltre classificata quale z.t.o.

F.VV (verde vincolato ambito Variante Veneggia - art. 7,18 NN.TT.a. P.R.G. vigente) e zona di rispetto stradale;

- con delibera di consiglio comunale n. 42 del 30/09/2014 ad oggetto "Modifica destinazione specifica Zona Territoriale Omogenea "F"- art. 7 comma 6 delle Norme Tecniche Attuazione del PRG. - ex Caserma Piave" è stata modificata la specifica destinazione della suddetta zona;

- l'aerea rientra integralmente nella zona di tutela "B" del Piano di Rischio Aeroportuale, di cui alla variante al P.R.G. approvata dal consiglio comunale con delibera n. 22 del 12/05/2009;

- l'art. 7 delle NN.TT.a del P.R.G. vigente prevede che nelle Z.T.O. F sia ammesso l'intervento di soggetti, anche privati, subordinato alla stipula di una convenzione e che sulla ammissibilità ed opportunità dell'intervento sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, nonché sui conseguenti contenuti della convenzione si esprima il consiglio comunale attraverso apposita deliberazione;

- l'Amministrazione comunale non è in grado di assumere l'impegno finanziario per il recupero e la riqualificazione dell'area e dei fabbricati ai fini della loro utilizzazione;

- nell'ambito delle proprie politiche culturali e sociali basate su solidarietà, pluralismo, sussidiarietà e sul connubio tra ambiente e cultura come mezzo per il miglioramento della qualità della vita, l'Amministrazione comunale intende promuovere l'avvio di un progetto per l'utilizzo dell'area, mirato all'insediamento di attività/iniziative che rivestano anche un interesse ed una rilevanza di carattere pubblico, con la finalità di incentivare la massima fruizione e valorizzazione del sito in cui insiste la "Ex Caserma Piave", anche quale luogo di cultura e aggregazione;

- in particolare il Comune intende perseguire i seguenti obiettivi di:

- recupero degli edifici e degli spazi dell'area dell'ex Caserma Piave;

- valorizzazione del mondo del volontariato e dell'associazionismo;

- valorizzazione dei soggetti territoriali che propongano progetti innovativi e sostenibili;

- sviluppo di professionalità di settore ed opportunità di impiego;

- avvio di progettualità diffuse e continuative;

- creazione di uno stretto legame tra Amministrazione e Comunità, che sia espressione di una progettualità complessiva di coinvolgimento dei cittadini nella vita della Città;

- con delibera di giunta comunale n. 43 del 21/03/2014 sono stati approvati lo studio denominato "Ex Caserma Piave - Analisi dello stato di fatto e prospettive di valorizzazione predisposto dal Servizio Opere Pubbliche /Espropri del Settore

Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Socio-culturali e conservato agli atti del medesimo Servizio nonché lo schema di bando per la presentazione di manifestazioni d'interesse alla realizzazione di progetti nell'ambito dell'area della ex Caserma Piave;

- in data 01/04/2014 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione, da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, di proposte relative al recupero e all'utilizzo degli edifici presenti nell'area denominata "Ex Caserma Piave", per la realizzazione di progetti, possibilmente ad alto contenuto di innovazione, e di iniziative ed attività a specifico contenuto culturale, aggregativo, sociale, sportivo, formativo ed imprenditoriale;

- entro il termine previsto dal bando del 31/05/2014 sono pervenute n. 16 manifestazioni di interesse;

- con delibera di giunta comunale n. 145 del 28/08/2014 l'Amministrazione ha approvato uno schema tipo di convenzione, in attuazione del principio di sussidiarietà (ai sensi dell'art.118 della Costituzione e dell'art. 3, comma 5 del d.lgs. 267/2000) ed ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. Vigente;

- con delibera di consiglio comunale n. 45 del 30.09.2014, come successivamente rettificata con delibera di consiglio comunale n.60 del 28/11/2014, sono state definite le percentuali di riduzione da applicare al canone di locazione previsto al termine del periodo di recupero dell'investimento effettuato dai soggetti assegnatari;

- con delibere del consiglio comunale n.45 del 30/09/2014, n. 66 del 17/12/2014, n. 4 del 03/03/2015, n. 29 del 27/05/2015 e n. 33 del 25/06/2015 sono stati approvati gli schemi di convenzione con i singoli assegnatari, ai sensi dell'art. 7 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore;

- si è successivamente provveduto alla stipula degli atti relativi ai seguenti immobili: l'edificio n. 8 e l'hangar n.12 (assegnati con atto n. 250/2014 di rep. in data 15.12.2014 alla associazione di promozione sociale "Casa dei Beni Comuni"); una porzione dell'edificio n. 5 e l'hangar n.10 (assegnati con atto n. 7/2015 di rep. del 15.01.2015 a TIB Teatro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.); l'hangar n. 14 (assegnato con atto n. 28/2015 di rep. del 10.02.2015 a BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a.); la porzione chiusa della tettoia n. 1 (assegnata con atto n. 82/2015 di rep. del 24.04.2015 all'associazione "Gruppo Radioamatori Valbelluna"); la porzione residua dell'edificio n. 5, assegnata con atto n. 111/2015 di rep. del 25.06.2015 all'associazione "Val Belluna Emergenza"; l'hangar n. 13 (assegnato con atto di rep. n. 112/2015 del 30.06.2015 all'associazione "Radioclub Belluno N.O.R.E."); l'hangar n.11 e corpi minori annessi (assegnati con atto n. 119 di rep. del 12/05/2016 all'associazione Slowmachine);

- con delibera di giunta comunale n. 170 del 22/10/2015 è

per il Comune di Belluno

per l'Associazione

stato approvato lo studio "Aggiornamento sullo stato di attuazione del progetto settembre 2015" ed è stato approvato il 2° bando per la presentazione di manifestazioni di interesse per gli immobili ancora non assegnati;

- il 2° bando è stato pubblicato in data 29/10/2015 ed entro il termine del 31/12/2015 sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse;
- con decisione di giunta comunale del 14/03/2016 si è stabilito di procedere con l'istruttoria di n. 3 delle richieste pervenute, provvedendo a riaprire nuovamente i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse relative agli immobili ancora disponibili:
- il 3° bando è stato pubblicato in data 21/03/2016 ed entro i termini del 21/05/2016 sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse;
- a seguito di valutazione positiva delle istanze, con delibera di consiglio comunale n. 40 del 04/07/2016 sono stati approvati gli schemi di convenzione con ulteriori 7 assegnatari;
- con decisione di giunta comunale del 21/07/2016 l'Amministrazione ha inoltre deciso di aderire alla richiesta dell'A.S.D. Scherma Dolomiti, pervenuta in data 22/06/2016 e relativa alla porzione residua dell'edificio n. 15; con delibera di consiglio comunale n. 59 del 30/11/2016 è stato approvato il relativo schema di convenzione; l'associazione Scherma Dolomiti, successivamente alla stipula dell'atto, ha rinunciato all'assegnazione della porzione di immobile ed alla realizzazione dell'intervento di recupero;
- si è successivamente provveduto alla stipula degli atti relativi ai seguenti immobili: l'edificio n. 6 (assegnato con atto rep. n.223 del 21/09/2016 all'associazione A.S.D. SMERS AUTODIFESA, che, successivamente con nota del 19/07/2020, ha rinunciato all'assegnazione); porzione dell'edificio n. 15 (assegnata con atto rep. n. 2278 del 22/09/2016 all'associazione Gruppo 90 Polpet); la porzione residua della tettoia n. 1 e n. 2 locali al P.T. dell'edificio n. 4 (assegnati con atto rep. n. 234 del 27/09/2016 alla Cooperativa Scout S.Giorgio); la tettoia n. 9 (assegnata con atto di repertorio n. 264 del 02/11/2016 a casa dei Beni Comuni, TIB Teatro e Radioclub Belluno N.O.R.E.) ; n. 3 locali lato est al P.T. dell'edificio n. 4 (assegnati con atto di rep. n.268 del 08/11/2016 al Gruppo Scout AGESCI - Belluno 3); la porzione residua dell'edificio n. 15 (assegnata all'A.S.D. Scherma Dolomiti con atto di rep. n. 316 del 14/12/2016); la porzione residua del fabbricato n. 5 (assegnato a TIB Teatro con atto di repertorio n. 331 del 16/12/2016);
- a seguito della decisione di giunta del 10/10/2016 è stato pubblicato in data 21/10/2016 il 4° bando; è stata approvata con deliberazione di consiglio comunale n.3 del 01/03/2017 e stipulata in data 24/03/2017 la convenzione con l'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE I.P.B.C. INSIEME PER IL

BENE COMUNE, relativa al recupero dell'edificio n. 16;

- a seguito di istanza assunta al prot. com. n.45728 del 07/12/2017, è stata approvata con delibera di consiglio comunale n. 15 del 27/04/2018 e stipulata in data 04/09/2018 la convenzione con l' ASSOCIAZIONE "CENTRO DI SOLIDARIETA' CHARLES PEGUY", la porzione del P.T. dell'edificio n. 4 che era stata precedentemente assegnata con delibera di consiglio comunale n. 40 del 04/07/2016 all'Associazione Dafne, che nel frattempo ha rinunciato alla stipula della convenzione) ed una porzione della tettoia n. 2 per il ricovero del furgone;
- a seguito di istanza in data 06/04/2018, assunta al prot. com.le n. 13879 e di decisione di giunta comunale n. 87 del 23/04/2018, è stata approvata con delibera di consiglio comunale n. 39 del 27/09/2018 e stipulata in data 08/10/2018 la convenzione con la "SEZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI DI BELLUNO" una porzione del piano primo dell'edificio n. 4 (4 locali lato nord del Piano Primo e relativa porzione di corridoio);
- a seguito di istanza in data 06/03/2019 assunta al prot. 9312 e di decisione della giunta comunale 29/04/2019 n. 113, è stata approvata con delibera del consiglio comunale del 06/06/2019, n. 17 e stipulata in data 13/08/2019 la convenzione con l'ASSOCIAZIONE" POMI D'OTTONE" relativa al recupero della porzione est dell'edificio n. 15;
- con istanza in data 26/10/2020 prot. 41795 l'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SLOWMACHINE", già coinvolta nel processo di rigenerazione urbana dal compendio in quanto assegnataria, da maggio 2016, dell'hangar n. 11 ed accessori (immobili sui quali sono stati realizzati dall'associazione lavori di recupero finalizzati alla realizzazione di uno spazio teatrale, rendicontati ad ottobre 2019) ha richiesto l'assegnazione della palazzina n. 6 nell'ambito del compendio della ex caserma Piave, da destinare a spazio polifunzionale a servizio dell'attività dell'associazione, destinato a potenziare l'evoluzione del progetto "Hangar11" nell'ambito della caserma e gli altri progetti di produzione artistica di SlowMachine, fornendo locali per attività organizzative e curatoriali di nuovi spettacoli, un ufficio, una sala riunioni utilizzabile anche come spazio per piccoli eventi o mostre, un punto ristoro/dispensa e due aree di accoglienza/prove per gli artisti (con spogliatoi e servizi igienici), con tetto a terrazza che si vorrebbe coinvolgere nel progetto;
- con decisione della Giunta comunale del 02/11/2020, n.211, l'Amministrazione ha stabilito di aderire alla richiesta, assegnando all'Associazione quanto richiesto;
- con delibera di consiglio comunale n.... del è stato approvato il presente schema di convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le parti danno atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

per il Comune di Belluno

per l'Associazione

Art. 2 - Oggetto

Il COMUNE, come sopra rappresentato, quale proprietario del compendio immobiliare di cui in premessa, autorizza ai fini patrimoniali l'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SLOWMACHINE allo svolgimento di lavori di recupero dell'edificio n. 6 (sei), sito nell'ambito del compendio immobiliare denominato "Ex Caserma Piave" in via Tiziano Vecellio, censito al Catasto Fabbricati al Fg 48, mapp 351 sub. 12 per gli scopi ed alle condizioni indicati nel presente atto.

La presente convenzione in particolare regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Belluno e l'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SLOWMACHINE per il recupero, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale ed ai sensi dell'art. 7 delle Nn.Tt.a del P.R.G. vigente, dell'immobile meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Art. 3 - Obblighi a carico dell'Associazione

L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SLOWMACHINE, preso atto della destinazione urbanistica dell'area e dei vincoli che ne derivano, si obbliga, con oneri finanziari a proprio carico, a far redigere da un Professionista abilitato ed appositamente incaricato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali di cui al precedente art. 2.

L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SLOWMACHINE provvederà a propria cura e spese alla realizzazione degli interventi di recupero edilizio, secondo quanto previsto nel progetto presentato in data 26/10/2020 comportante una spesa presunta di € 186.000 (centottantaseimila,00).

Il progetto non dovrà prevedere modifiche alle aree libere esterne al fabbricato, compresi gli interventi sui sottoservizi.

Tali interventi dovranno infatti essere oggetto di un progetto unico riferito ad ognuno degli ambiti identificati nello studio denominato "Ex Caserma Piave - Analisi dello stato di fatto e prospettive di valorizzazione" (predisposto dal Servizio Opere Pubbliche/Espropri del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Socio-culturali), da concordarsi tra i diversi soggetti assegnatari degli immobili compresi nell'ambito.

Il progetto di tali interventi dovrà essere presentato al Comune preliminarmente all'inizio dei lavori sulle aree libere (compresi gli interventi sui sottoservizi), per essere oggetto di specifica valutazione ed autorizzazione, con individuazione del soggetto/dei soggetti responsabili della realizzazione delle opere.

La presente convenzione, approvata ai sensi dell'art.7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente, legittima i soggetti convenzionati anche all'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi da parte del Comune necessari per la realizzazione delle opere sulle aree libere (compresi gli

interventi sui sottoservizi).

La spesa complessiva per la realizzazione delle opere sulle aree libere (compresi gli interventi sui sottoservizi) potrà essere rendicontata dal soggetto/dai soggetti responsabili della realizzazione delle opere (in base agli accordi liberamente definiti tra gli stessi per la realizzazione delle opere e la suddivisione dei relativi costi) e concorrerà di conseguenza alla determinazione degli oneri sostenuti dal soggetto/dai soggetti, ai fini della stipula del successivo atto di locazione dei relativi immobili/dei locali.

Per la realizzazione delle opere sulle aree libere ricadenti nell'ambito delle singole aree di cantiere, i soggetti assegnatari degli immobili dovranno prendere accordi con il soggetto/i soggetti autorizzati alla realizzazione delle stesse.

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia e previo ottenimento con oneri a carico dell'Associazione dei provvedimenti autorizzativi da parte del Comune e degli Enti competenti.

Durante l'attuazione delle opere e fino al loro completamento tutti gli oneri di gestione e manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente la realizzazione delle opere sono a totale ed esclusivo carico dell'Associazione.

L'Associazione si impegna a comunicare al Comune l'avvenuta ultimazione dei lavori.

La procedura per l'aggiornamento delle planimetrie catastali conseguente agli interventi realizzati sarà a cura e spese del Comune.

L'Associazione si impegna, qualora necessario, a provvedere alla richiesta del certificato di agibilità dei locali o alla dichiarazione del direttore dei lavori, ai sensi del d.P.R. 380/01 e ss.mm. e ii., con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ai sensi della normativa edilizia vigente.

L'Associazione si assume l'impegno ad iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente convenzione, salvo comprovati e documentati impedimenti di natura tecnica, amministrativa o finanziaria per i quali il Comune potrà concedere eventuali proroghe.

I lavori dovranno essere completati entro **due anni** dal loro inizio.

Le spese sostenute per i lavori dovranno essere rendicontate al Comune, ai fini della stipula del successivo contratto di locazione dei locali, entro 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

Il corrispettivo di eventuali prestazioni di lavoro volontario non retribuito ed il valore equivalente di eventuali materiali donati o di attrezzature fornite a titolo gratuito saranno stabiliti secondo criteri parametrici, da desumere, in fase di rendicontazione, sulla base dei prezzi indicati nel Prezzario per i Lavori Pubblici della Regione Veneto.

per il Comune di Belluno

per l'Associazione

Art. 4 - Durata

La validità della presente convenzione decorre dalla data della stipula della medesima e termina alla data di stipula del contratto di locazione del bene assegnato.

Art. 5 - Utilizzo degli immobili/aree

Il Comune di Belluno concede all'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SLOWMACHINE, per la durata della presente convenzione, la possibilità di accedere agli immobili esclusivamente per la realizzazione dei lavori di cui al progetto presentato in data 26/10/2020, relativamente all'immobile oggetto di assegnazione.

La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto della convenzione.

A tal fine in data odierna vengono consegnate le chiavi di accesso al compendio immobiliare e al fabbricato individuato all'art. 2.

L'Associazione potrà accedere al fabbricato oggetto di recupero dall'accesso individuato nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "B" e potrà utilizzare e recintare le aree individuate nella medesima planimetria ai fini dell'allestimento del cantiere.

E' fatto divieto di porre alcun ostacolo al transito sulle restanti aree libere.

Art. 6 - Custodia

L'immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto all'Associazione.

L'Associazione è costituita custode dei beni avuti in disponibilità al fine della realizzazione dei lavori di recupero. In tale veste si obbliga a conservarli, custodirli e mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia per tutta la durata della presente convenzione.

Art. 7 - Proprietà del manufatto

A prescindere dagli interventi realizzati, gli immobili rimangono compresi nel patrimonio del Comune.

Art. 8 - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna, successivamente alla presentazione del rendiconto di cui al penultimo comma dell'art. 3, a stipulare con l'Associazione uno specifico contratto di locazione di durata commisurata al recupero dell'investimento effettuato e rendicontato dall'Associazione rispetto al valore del canone annuo di mercato, come determinato in base al valore di stima dell'immobile allo stato attuale desunto dalla relazione di stima dell'area patrimonio e demanio datata 19/09/2014 e conservata agli atti, e comunque per un termine non superiore a 9 anni.

In base alla stima del presunto investimento contenuta nella proposta di intervento inoltrata dall'Associazione in data 26/10/2020, pari ad € 186.000,00 ed al canone di mercato annuo calcolato dal Servizio Patrimonio e Demanio, la durata del contratto di locazione commisurato al recupero dell'investimento, sarà di **anni 9 (DAL CALCOLO INVESTIMENTO**

186.000/canone calcolato su valore immobile di 102.515 euro = 4.100,60= 45 ANNI, DA RICONDURRE AL TERMINE MASSIMO DI 9) , salvo adeguamento a seguito di rendicontazione.

Alla scadenza del contratto di locazione commisurato al recupero dell'investimento, ovvero alla scadenza del termine di 9 anni, l'Associazione potrà richiedere la stipula di un nuovo contratto di locazione alle seguenti condizioni di durata e di canone di locazione:

- caso a) qualora sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:

- canone: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima dell'area patrimonio e demanio datata 19/09/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% e con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di Legge;
- durata: 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI);

- caso b) qualora non sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:

- canone fino al recupero totale dell'importo dei lavori eseguiti e rendicontati: determinato come nel caso precedente, con una percentuale aggiuntiva di riduzione, correlata all'incidenza percentuale dell'importo residuo dei lavori eseguiti e rendicontati, non ancora recuperato, rispetto al valore finale dell'immobile (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima dell'area patrimonio e demanio datata 19/09/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti) (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di Legge), calcolata secondo la formula: $(\text{importo lavori realizzati e rendicontati} - \text{importo lavori già recuperato}) \times 100 / (\text{valore iniziale dell'immobile} + \text{importo lavori realizzati e rendicontati})$;
- canone oltre il termine sopra citato: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima

per il Comune di Belluno

per l'Associazione

attuale, come da relazione di stima dell'area patrimonio e demanio datata 19/09/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% e conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di Legge;

- durata: commisurata ai tempi di recupero dell'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati, con un minimo di 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI).

Ai sensi di quanto disposto dalla delibera di consiglio comunale N 45 del 30.09.2014, in caso di concreta ed accertata prestazione da parte dell'Associazione di attività utile al funzionamento e alla manutenzione di servizi di rete e degli spazi collettivi, la riduzione del canone di locazione sarà applicata nella misura del 80% rispetto al valore del canone di mercato come definito dai precedenti paragrafi

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di autorizzare, prima della ultimazione integrale dei lavori, l'utilizzo dell'immobile assegnato o di porzione di esso, laddove sia verificata da parte dell'Ufficio Tecnico la sussistenza delle condizioni di sicurezza dei suddetti spazi. Ove necessario dovrà essere stipulato uno specifico contratto di locazione relativo a tale porzione, con applicazione del canone di locazione, determinato in base alla suddetta relazione di stima dell'area patrimonio e demanio del 19/09/2014 riferita alla porzione di immobile, commisurato alla porzione utilizzabile e a scomputo della somma investita e rendicontata per la porzione interessata, e comunque per un termine non superiore a 9 anni.

Art. 9 - Garanzie cauzionali

Considerata la finalità pubblica dell'intervento previsto interamente a carico dell'associazione SLOWMACHINE, il Comune di Belluno rinuncia alla fidejussione a garanzia degli adempimenti previsti dalla presente convenzione.

L'Associazione si obbliga a produrre prima dell'inizio dei lavori copia della polizza di assicurazione di € 102.515,00 (pari al valore del bene desumibile dalla stima dell'area patrimonio e demanio del 19/09/2014) per danni ad impianti ed opere preesistenti. La stessa verrà svincolata ad ultimazione dei lavori.

L'Associazione si obbliga altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi per tutta la durata della convenzione per l'importo di € 500.000,00.

Art. 10 Verifiche

Il Comune potrà accertare in ogni tempo, anche con l'accesso

al luogo, se l'Associazione osserva tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione.

Art. 11- Inadempienze

In caso di inosservanza da parte dell'Associazione contraente degli obblighi assunti con la presente convenzione, il Comune ha facoltà di risolvere anticipatamente la presente convenzione, previa comunicazione scritta all'Associazione medesima preceduta da formale messa in mora, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo per le opere realizzate.

Art. 12 - Cessione della convenzione

E' fatto espresso divieto alla Associazione di cedere o trasferire a qualsiasi titolo la presente convenzione, fatta salva specifica autorizzazione da parte del Comune. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 13 Modifiche

Ogni modifica alle condizioni della presente convenzione dovrà avvenire in forma scritta.

Art. 14. Risoluzione anticipata della convenzione

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente oltre che per consensuale accordo tra le parti, anche in caso di scioglimento della Associazione.

In tal caso l'Amministrazione comunale rientrerà nella piena disponibilità del bene e nulla sarà dovuto all'Associazione a titolo di indennizzo o recupero per le opere realizzate.

Art. 15 Spese

Tutte le Spese inerenti la stipulazione del presente atto, compresa l'imposta di bollo, sono a carico della Associazione. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Ai soli effetti fiscali, il Comune dichiara che il valore del presente contratto è pari a € 186.000 (Euro centottantaseimila/00).

Art. 16 Rinvio

Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione le parti si richiamano le disposizioni, in quanto applicabili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 17 Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Belluno.

Art. 18 Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue: Il Comune di Belluno presso la sede Comunale in piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno e l'Associazione presso la sede legale in via San Giuseppe n. 25 - 32100 - Belluno.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

Il Comune di Belluno, ai sensi dell'art.13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, informa la parte contraente che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di

per il Comune di Belluno

per l'Associazione

Belluno e che i dati saranno trattati per le finalità di cui al presente atto e per le altre finalità pubbliche.
I dati saranno conservati nella raccolta degli atti repertoriati dal Comune di Belluno.

per l'Associazione

per il Comune di Belluno
Sottoscritto dal dirigente
Coordinatore Ambito Tecnico

con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale del 12/11/2020, n. 4323 ad oggetto “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO ATTRAVERSO IL RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA "EX CASERMA PIAVE" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON ULTERIORI SOGGETTI ASSEGNATARI DEGLI IMMOBILI, PER IL RECUPERO DEGLI STESSI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE - ASSOCIAZIONE SLOW MACHINE - EDIFICIO 6.”, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Belluno, 13/11/2020

Il coordinatore d'ambito
CARLO ERRANTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BELLUNO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Art. 52 regolamento di contabilità

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale del 12/11/2020, n. 4323 ad oggetto “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO ATTRAVERSO IL RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA "EX CASERMA PIAVE" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON ULTERIORI SOGGETTI ASSEGNATARI DEGLI IMMOBILI, PER IL RECUPERO DEGLI STESSI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE - ASSOCIAZIONE SLOW MACHINE - EDIFICIO 6.”, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità contabile e in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Belluno, 16/11/2020

Il coordinatore d'ambito
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BELLUNO

ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto MARIALORES GANDIN, in qualità di responsabile della pubblicazione degli atti della Città di Belluno, certifica che duplicato informatico della delibera di consiglio comunale del 30/11/2020 , n. 94 ad oggetto “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO ATTRAVERSO IL RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA "EX CASERMA PIAVE" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON ULTERIORI SOGGETTI ASSEGNATARI DEGLI IMMOBILI, PER IL RECUPERO DEGLI STESSI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE - ASSOCIAZIONE SLOW MACHINE - EDIFICIO 6. ” è stato pubblicato all'albo pretorio dal giorno 07/12/2020 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 07/12/2020

Il responsabile della pubblicazione
MARIALORES GANDIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.